



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE

REGOLAMENTO DIDATTICO DI CORSO DI LAUREA

Corso di laurea magistrale in Architettura

Classe di laurea magistrale LM 4

DM 270/2004, art. 12

R.D.A. art. 5

RIDD

Approvato dal Consiglio di Facoltà del 18/03/2009

Art. 1 Finalità

1. Il presente regolamento didattico del corso di laurea magistrale in Architettura, di seguito denominato RAUL, definisce i contenuti dell'ordinamento didattico, ai sensi di quanto previsto dall'art. 12, comma primo, del D.M. n. 270/2004 riguardante il "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei", di seguito denominato RAU.
2. L'ordinamento didattico e l'organizzazione del corso sono definiti nel rispetto della libertà di insegnamento e dei diritti e doveri dei docenti e degli studenti.

Art. 2 Contenuti del Regolamento didattico di corso

1. Il Regolamento didattico di corso definisce le modalità di applicazione dell'ordinamento didattico specificandone gli aspetti organizzativi.
2. Il Regolamento didattico di corso determina in particolare:
 - a) l'elenco degli insegnamenti, con l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento, nonché delle altre attività formative;
 - b) l'eventuale articolazione in moduli degli insegnamenti;
 - c) gli obiettivi formativi specifici e i crediti di ogni insegnamento e di ogni altra attività formativa;
 - d) le eventuali propedeuticità di ogni insegnamento;
 - e) gli specifici percorsi formativi o *curricula* offerti agli studenti;
 - f) le regole di presentazione dei piani di studio individuali ove necessario;
 - g) le tipologie delle forme didattiche, anche a distanza;
 - h) le tipologie degli esami e delle altre verifiche del profitto degli studenti;
 - i) le disposizioni sugli eventuali obblighi di frequenza.
3. Il Regolamento didattico di corso, secondo quanto previsto dall'art. 11, comma secondo, della Legge 341/1990, e dall'art. 12, comma primo del RAU, è approvato dal Senato accademico con le procedure previste dall'art. 49, comma secondo, dello Statuto.

Art. 3 Struttura e organizzazione del corso

1. Il corso di laurea è organizzato e gestito sulla base dei seguenti atti:
 - a) ordinamento didattico;
 - b) quadro degli insegnamenti e delle attività formative;
 - c) piano degli studi annuale.
2. L'ordinamento didattico è contenuto nel Regolamento didattico d'Ateneo che è approvato dal Senato Accademico, sentito il Consiglio d'Amministrazione e il Consiglio degli studenti, ed è emanato con Decreto rettorale dopo l'approvazione del Ministro con il parere del Consiglio Universitario Nazionale secondo quanto previsto dall'art. 11, comma primo della Legge 341/1990, ai sensi anche di quanto previsto dall'art. 11 del RAU.
3. Il quadro degli insegnamenti e delle attività formative è contenuto nel presente Regolamento didattico di corso di studio secondo quanto previsto dall'art. 12, comma secondo, lettere a) e b) del RAU, ed è emanato con Decreto rettorale.
4. Il piano annuale degli studi, definito in coerenza con il quadro degli insegnamenti e delle attività formative, è approvato annualmente dal Consiglio di Facoltà, su proposta del Consiglio di Corso, e pubblicato nel Manifesto degli studi.

Art. 4 Ordinamento didattico

1. L'ordinamento didattico definisce la struttura e l'organizzazione del corso di laurea, individuando le modalità di applicazione dei vincoli definiti dalla classe di appartenenza del corso di laurea stesso. L'ordinamento didattico ai sensi del comma terzo dell'art. 11 del RAU in particolare determina:

- a) la denominazione e la/le relativa/e classe/i di appartenenza;
- b) gli obiettivi formativi del corso di laurea, in termini di risultati di apprendimento attesi anche con riferimento ai descrittori adottato in sede europea;
- c) gli sbocchi professionali, anche con riferimento alle attività classificate dall'ISTAT;
- d) il quadro generale delle attività formative, nel rispetto dei vincoli della classe di appartenenza;
- e) i crediti assegnati alle attività formative di ciascun ambito, riferendoli, per quanto riguarda le attività formative previste nelle lettere a) e b) dell'articolo 10, comma 1, ad uno o più settori scientifico-disciplinari;
- f) le conoscenze richieste per l'accesso e le modalità di verifica della preparazione iniziale;
- g) le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio.

2. L'ordinamento didattico è definito nell'Allegato A del presente Regolamento, così come risulta dal sito ministeriale della Banca dati RAD.

Art. 5

Quadro degli insegnamenti e delle attività formative

1. Il Quadro degli insegnamenti e delle attività formative configura due curricula rispondenti entrambi alla direttiva 85/384/CEE e relative raccomandazioni.

2. Il Quadro degli insegnamenti e delle attività formative definisce:

- a) l'elenco degli insegnamenti impartiti, con l'indicazione dei relativi settori scientifico-disciplinari, e delle altre attività formative;
- b) i moduli didattici in cui sono eventualmente articolati gli insegnamenti, con l'indicazione dei relativi settori scientifico-disciplinari;
- c) i crediti assegnati a ciascun insegnamento o attività formativa;
- d) gli obiettivi formativi specifici di ogni insegnamento;
- e) le eventuali propedeuticità.

3. Il Quadro degli insegnamenti e delle attività formative è definito negli Allegati B1 e B2 del presente Regolamento.

Art. 6

Piano degli studi annuale

1. Il Piano degli studi annuale determina le modalità organizzative di svolgimento del corso con particolare riguardo alla distribuzione degli insegnamenti nel biennio e in ciascun anno.

2. Il Piano degli studi viene proposto dal Consiglio di Corso di laurea, definito annualmente dal Consiglio di Facoltà, nel rispetto dell'ordinamento didattico e del quadro degli insegnamenti e delle attività formative, e approvato dagli organi di governo dell'ateneo.

3. Il calendario degli insegnamenti impartiti nel Corso di laurea, è articolato in due semestri; le date di inizio e fine dei semestri, come pure i tempi da destinare alle prove di esame, vengono annualmente decisi dal Consiglio di Facoltà.

Il Consiglio di Corso di laurea stabilisce una ripartizione bilanciata, coordinata e coerente degli insegnamenti tra il primo e il secondo semestre.

4. Il piano degli studi annuale è pubblicato nel Manifesto degli studi.

Art. 7

Accesso al corso di laurea magistrale

1. E' requisito indispensabile per l'ammissione al Corso di laurea magistrale il possesso di una laurea conseguita in un Corso di Studi che includa l'adempimento delle attività formative riportate come indispensabili nella tabella relativa alla classe di Laurea in Scienze dell'Architettura (108 CFU vedi ordinamento classe L17 DM 16 marzo 2007).

Qualora lo studente non sia in possesso di tale numero minimo di crediti, prima dell'immatricolazione dovrà soddisfare i requisiti mediante il superamento di ulteriori esami fino al raggiungimento dei CFU mancanti.

2. Lo studente dovrà essere reso consapevole delle competenze richieste prima dell'immatricolazione alla laurea magistrale, in tal modo ogni lacuna che gli impedisca di seguire con profitto il Corso della laurea magistrale rientra tra le sue responsabilità.

La preparazione attesa deve comprendere idonee conoscenze sui fondamenti di quelle materie, propedeutiche alla prosecuzione degli studi, che non potranno più essere oggetto di trattazione nel corso di laurea magistrale.

3. La Facoltà ogni anno programma il numero degli accessi al Corso di laurea magistrale.

Gli studenti che intendono iscriversi al Corso di laurea magistrale dovranno presentare domanda preliminare nei tempi stabiliti di anno in anno da un decreto rettorale.

Qualora il numero delle domande preliminari fosse superiore ai posti disponibili, verrà formata una graduatoria di merito, opportunamente pubblicizzata, che attribuirà a ciascun candidato un punteggio basato su:

- la media ponderata dei voti conseguiti negli esami di profitto
- la valutazione della prova finale di laurea

4. L'ammissione al Corso di laurea Magistrale è subordinata al possesso di un'adeguata preparazione personale. Tale preparazione sarà verificata superando un esame di cultura generale da cui sono esonerati coloro che abbiamo conseguito il diploma di laurea con una votazione non inferiore a 90/110.

Art. 8

Conseguimento del titolo di studio

1. Per conseguire la laurea lo studente deve acquisire 120 crediti.

2. In considerazione del fatto che a ciascun anno corrispondono convenzionalmente 60 crediti, la durata normale del corso di laurea è di due anni.

3. Il titolo di studio può essere conseguito anche prima del triennio, purché lo studente abbia acquisito i 120 crediti previsti dal piano di studi.

Art. 9

Specificità del percorso formativo

1. Il corso di Laurea Magistrale in Architettura ha come obiettivo la formazione di un architetto europeo, figura professionale regolamentata, che, sulla base di una conoscenza professionale avanzata, sia capace di operare sintesi progettuali nonché dirigere e verificare la completa e corretta esecuzione dell'opera ideata, con l'apporto di una molteplicità di conoscenze e di tecniche e con la padronanza delle metodologie e delle strumentazioni specifiche dell'architettura rispondendo adeguatamente ed anche in modo innovativo alla complessità dei problemi connessi alla Progettazione dell'Architettura ed ai compiti e responsabilità professionali richiesti oggi. Su questa base il Corso di Laurea Magistrale è strutturato in modo da garantire, nel rispetto della direttiva 85/384/CEE e relative raccomandazioni, una ripartizione equilibrata tra conoscenze teoriche e pratiche, con un percorso formativo che assume come elemento centrale l'Architettura nei suoi vari aspetti e contenuti edilizi e urbanistici.

2. La formazione prevede più percorsi di conoscenza coordinati, come interconnessione fra le diverse discipline e avvicinamento progressivo, da angolature diverse, alla progettazione dello spazio urbano, degli edifici e dei prodotti industriali ed è caratterizzato dall'esperienza centrale del Progetto d'Architettura riferito a diversi ambiti di applicazione: la città e l'edificio, l'ambiente costruito e il paesaggio, gli interni e i prodotti del design industriale.

3. La modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa, monodisciplinare o integrata, è articolata in lezioni

frontali, esercitazioni pratiche, laboratori e prova finale che conferiscono competenze direttamente applicabili in campo professionale.

Art. 10 **Percorsi formativi specifici**

1. All'interno del corso di laurea gli insegnamenti e le attività formative sono organizzate in modo da offrire percorsi differenziati atti a soddisfare specifiche esigenze culturali e professionali.

2. I percorsi formativi specifici, detti "curricula", del corso di laurea magistrale in Architettura, sono riportati di seguito con la descrizione degli obiettivi formativi specifici:

a1) denominazione curriculum: Progettazione architettonica.

a2) obiettivi formativi specifici: formazione di un laureato in grado di rispondere con padronanza alla complessità dei problemi connessi alla progettazione architettonica dalla scala urbana a quella edilizia, in grado di comprendere i compiti e responsabilità professionali richiesti oggi in tale ambito dal mondo del lavoro.

b1) denominazione curriculum: Design industriale.

b2) obiettivi formativi specifici: formazione di un laureato in grado di rispondere con padronanza alla complessità dei problemi connessi alla progettazione architettonica alla scala edilizia e del prodotto industriale, in grado di comprendere compiti e responsabilità professionali richiesti oggi in tale ambito dal mondo del lavoro.

3. Lo studente opera la scelta del curriculum all'inizio dell'anno in cui i percorsi del corso di laurea si differenziano, in base a quanto stabilito nel Manifesto degli studi.

Art. 11 **Articolazione del corso di laurea**

1. Il corso di laurea magistrale in Architettura comprende attività formative raggruppate nelle seguenti tipologie:

- a) attività formative caratterizzanti;
- b) attività formative in uno o più ambiti disciplinari affini o integrativi a quelli caratterizzanti, anche con riguardo alle culture di contesto e alla formazione interdisciplinare;
- c) attività a scelta dello studente;
- d) attività formative relative alla preparazione della prova finale;
- e) attività formative per ulteriori conoscenze linguistiche, per eventuali tirocini formativi, per le abilità informatiche, telematiche e relazionali o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro.

2. I crediti assegnati ad ognuna delle tipologie di cui sopra sono definiti nell'allegato B1 del presente Regolamento.

Art. 12 **Insegnamenti e altre attività formative**

1. L'ordinamento didattico è formulato con riferimento agli ambiti disciplinari connotanti la classe di laurea magistrale, in modo da raggiungere gli obiettivi didattico-formativi della classe stessa, ai sensi delle direttiva 85/384/CEE e relative raccomandazioni.

2. Nell'ambito dell'attività formativa del Corso è prevista la realizzazione di insegnamenti in forma laboratoriale accanto ad altri con didattica frontale, entrambe le tipologie possono presentare configurazione monodisciplinare o integrata. Le attività formative integrate vengono coordinate dal docente del corso nominato tramite delibera dell'organo collegiale della competente struttura didattica.

3. Il valore del credito formativo per gli insegnamenti che prevedono didattica frontale corrisponde a 10 ore più 15 ore di lavoro personale mentre per le attività di esercitazione e di laboratorio progettuale il valore del credito corrisponde a 20 ore più 5 ore di lavoro personale definendo così il carico didattico complessivo ai sensi della direttiva 85/384/CEE e relative raccomandazioni.

Art. 13
Esami e altre verifiche del profitto

1. L'ammissione all'esame di profitto è subordinata alla verifica del rispetto delle propedeuticità tra gli insegnamenti. In particolare, per essere ammesso a sostenere l'esame relativo a un insegnamento che preveda propedeuticità lo studente deve avere già superato gli esami degli insegnamenti a esso propedeutici, come attestato dalla documentazione relativa alla sua carriera.
2. L'esame di profitto ha luogo per ogni insegnamento. Esso deve tenere conto dei risultati conseguiti in eventuali prove di verifica sostenute durante lo svolgimento del corso (prove in itinere)
3. Le prove di verifica effettuate in itinere sono inserite nell'orario delle attività formative; le loro modalità sono stabilite dal docente e comunicate agli allievi all'inizio del corso. L'esame e/o le prove effettuate in itinere possono consistere in: verifica mediante questionario/esercizio numerico; relazione scritta; relazione sulle attività svolte in laboratorio; colloqui programmati; verifiche di tipo automatico in aula informatica.
4. Alla fine di ogni periodo didattico, lo studente viene valutato sulla base dell'esito dell'esame e delle eventuali prove in itinere. In caso di valutazione negativa, lo studente avrà l'accesso a ulteriori prove di esame nei successivi periodi previsti. In tutti i casi, il superamento dell'esame determina l'acquisizione dei corrispondenti CFU.

Art. 14
Attività formative relative alla preparazione della prova finale

1. Lo studente può sostenere la prova finale dopo aver completato tutte le altre attività formative necessarie per il conseguimento del titolo di laurea.
2. La prova finale viene effettuata secondo quanto previsto dallo specifico Regolamento (all. C)

Art. 15
Propedeuticità

1. Ai fini di un ordinato svolgimento dei processi di insegnamento e di apprendimento devono essere rispettate le propedeuticità tra gli insegnamenti, come stabilito nel Regolamento didattico di Ateneo.
2. L'elenco delle propedeuticità è riportato nell'allegato B2 del presente Regolamento.

Art. 16
Ulteriori iniziative didattiche

In conformità al Regolamento didattico d'Ateneo, il Consiglio di Corso di laurea può proporre all'Università l'istituzione di iniziative didattiche di perfezionamento, corsi di preparazione agli Esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni e dei concorsi pubblici e per la formazione permanente, corsi per l'aggiornamento e la formazione degli insegnanti di Scuola Superiore, Master, ecc. Tali iniziative possono anche essere promosse attraverso convenzioni dell'Ateneo con Enti pubblici o privati che intendano commissionarle.

Art. 17
Passaggi e trasferimenti

1. Il riconoscimento dei crediti acquisiti è deliberato dal Consiglio di Corso di laurea. A questo fine, esso può istituire un'apposita commissione istruttoria, che, sentiti i docenti del settore scientifico - disciplinare cui l'insegnamento/modulo afferisce, formuli proposte per il Consiglio di Corso di laurea.
2. I crediti acquisiti in settori scientifico-disciplinari che non compaiono nel curriculum del Corso di Laurea potranno essere riconosciuti come insegnamenti a scelta a condizione che gli insegnamenti/moduli a cui fanno riferimento siano inseriti in un Piano di studio approvato.

3. Le domande di trasferimento potranno essere accettate a condizione che gli interessati rispettino quanto previsto dal presente regolamento all'art. 7 e che il percorso didattico pregresso risulti riferibile e coerente con la direttiva comunitaria 85/384/CEE, e relative raccomandazioni, e che vi siano posti disponibili nel rispettivo anno di corso. In presenza di un numero di domande ammissibili eccedenti il numero di posti disponibili sarà stilata una graduatoria sulla base del numero dei crediti conseguiti riconoscibili e delle votazioni riportate.

Art. 18 **Piani di studio**

1. Lo studente è tenuto a seguire il piano degli studi previsto per l'anno di corso in cui risulta iscritto, avendo la possibilità, a partire dal secondo anno, di indicare le attività formative a scelta libera; tale scelta va effettuata entro i termini previsti ed entro tali termini, vanno altresì proposte le modifiche ai piani di studio, preventivamente approvati. Esclusivamente allo studente che intenda presentare domanda di passaggio dal previgente Ordinamento dell'Università degli Studi di Udine della Laurea specialistica di Architettura al presente Ordinamento, è consentito di presentare il Piano di studio in deroga alle scadenze previste.

2. Lo studente ha la possibilità di svolgere parte degli studi presso Università straniera, previa autorizzazione del Presidente del Consiglio di Corso di laurea il quale, sentiti i docenti degli insegnamenti corrispondenti a quelli che lo studente intende svolgere all'estero, indica il numero e la tipologia dei corsi stessi. Il riconoscimento delle attività formative svolte all'estero, compresa la determinazione dei crediti da assegnare ad esse e la conversione dei voti, sono approvati dal Consiglio di Corso di laurea.

Art. 19 **Presentazione dei piani di studio individuali**

Lo studente per particolari obiettivi formativi specificamente descritti e motivati può presentare al Consiglio di Corso di laurea domanda di approvazione di un *Piano di studi individuale* che deve essere compatibile con l'ordinamento didattico del Corso.

Art. 20 **Obblighi di frequenza**

Gli studenti sono tenuti a frequentare gli insegnamenti e le attività formative in termini adeguati a consentire la continuità del processo formativo, ai sensi della direttiva 85/384/CEE e relative raccomandazioni, secondo modalità e limiti definiti dal Regolamento Didattico d'Ateneo e dalle deliberazioni dell'organo collegiale della competente struttura didattica.

Art. 21 **Riconoscimento di crediti formativi**

1. In caso di passaggio o trasferimento il riconoscimento degli studi pregressi avviene nel rispetto dei criteri definiti nell'art. 156 del Regolamento Didattico d'Ateneo. In caso di passaggio o trasferimento di uno studente proveniente da un corso afferente alla medesima classe, la quota di crediti relativi al medesimo settore scientifico – disciplinare non può essere inferiore al 50% di quelli già maturati.

2. Gli studenti che richiedono l'iscrizione provenendo da un altro Corso di Studio, di questa o di altra Università italiana o straniera, possono ottenere il riconoscimento in termini di crediti formativi universitari, delle attività già svolte, in quanto coerenti con gli obiettivi formativi e con l'Ordinamento Didattico del Corso di Laurea. Gli studenti ai quali vengano riconosciuti almeno 30 CFU, possono venir iscritti al II anno di Corso, compatibilmente con l'effettiva disponibilità di posti vacanti, rispetto al numero massimo fissato dalla Facoltà.

3. Il riconoscimento viene proposto dalla Commissione didattica e approvato dal Consiglio di Corso di laurea.

4. Il riconoscimento, in termini di crediti formativi utili per il conseguimento del titolo, di conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente, nonché di altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello postsecondario alla cui progettazione e realizzazione l'Università abbia concorso (workshop, viaggi di studio, progetti formativi, etc.), non può essere superiore a 12 crediti.

5. Per le attività seminariali di progettazione (*workshop*) coordinati dal Consiglio di Corso di laurea, è previsto,

per gli studenti che vi partecipano, un riconoscimento in CFU, fino ad un massimo di 4 CFU. Tale riconoscimento può venir fruito una sola volta dietro presentazione di una richiesta rivolta al Consiglio degli studi, corredata di un attestato di partecipazione e di una relazione individuale.

Per i *viaggi di studio* approvati preventivamente dal Consiglio di corso di laurea, è previsto, per gli studenti che vi partecipano, un riconoscimento in CFU, fino al massimo di 2 CFU. Tale riconoscimento avverrà d'ufficio sulla base degli elenchi degli studenti partecipanti, fornito alla Segreteria Studenti dal docente interessato.

Per i *progetti formativi*, tesi ad acquisire abilità professionali tramite conoscenze dirette sul mondo del lavoro e delle professioni, è previsto, per gli studenti che vi partecipano, un riconoscimento in CFU, da un minimo di 4 fino ad massimo di 8 CFU. Tali attività di apprendistato, approvate preventivamente tramite delibera dell'organo collegiale della competente struttura didattica, sono promosse e coordinate da un componente del Consiglio di corso di laurea appositamente incaricato.

Il riconoscimento agli studenti delle attività di workshop, viaggi di studio, progetti formativi, etc., avverrà con le seguenti modalità:

- come esame a scelta se non hanno completato la scelta
- al posto di un esame a scelta non ancora sostenuto
- in soprannumero, se hanno già acquisito tutti i crediti relativi agli esami a scelta

Art. 22 Valutazione dell'attività didattica

Il Consiglio di Corso di laurea collabora attivamente alle annuali valutazioni dell'attività didattica, organizzate dall'Ateneo, e può provvedere ad effettuare autonomamente specifiche iniziative miranti ad evidenziare eventuali carenze nello svolgimento del processo formativo.

Art. 23 Natura del presente Regolamento

Il presente regolamento ha la natura di Regolamento di Corso di studio previsto dall'art. 12 del D.M. 270/2004.

Art. 24 Entrata in vigore del presente Regolamento

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di emanazione con Decreto rettorale.